(N. 1219 A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

 \mathtt{SUL}

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1271)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1950

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947.

Onorevoli Senatori. — La Convenzione per l'organizzazione meteorologica mondiale che il Senato è chiamato a ratificare, venne firmata l'11 ottobre 1947 a Washington dall'Italia, unitamente ad altre 42 nazioni. Il numero cospicuo delle nazioni partecipanti dà per se stesso ragione della grande importanza di questo documento, che è rivolto alla creazione di un grande organismo di portata mondiale nel campo dell'organizzazione meteorologica.

Ed infatti l'accentuazione veramente febbrile dei traffici nel mondo rende quanto mai preziosa la raccolta e la diffusione di quelle notizie che consentono di poter svolgere nelle migliori condizioni possibili i trasporti marittimi ed aerei.

Ma non a questo soltanto mira la organizzazione, oggetto del presente nostro esame, ma a facilitare altresì la cooperazione mondiale nel campo della raccolta delle osservazioni meteorologiche, geofisiche; il mantenimento e la istituzione di sistemi per il rapido scambio delle notizie meteorologiche rientra nei fini della convenzione che si propone di normalizzare la raccolta delle osservazioni e permetterne la uniforme publicazione delle statistiche, fonti preziose di consultazione.

La navigazione marittima ed aerea, l'agricoltura sono poi particolarmente interessate a fruire delle segnalazioni meteorologiche, con le quali rendere più tranquilli i traffici, più redditizie le colture. Come può dedursi quindi dall'esame degli scopi di questa organizzazione, esiste il massimo interesse perchè questo vasto e complesso sistema di studi meteorologici venga incoraggiato e pertanto la relativa convenzione approvata mediante ratifica e messa in attuazione. È necessario precisare però, per quanto riguarda almeno l'onere derivante, che la convenzione contempla non un organismo nuovo, ma il perfezionamento e lo sviluppo della Organizzazione meteorologica internazionale preesistente e non superiore quindi sarà la spesa relativa.

La convenzione fra i 42 Stati firmatari prevede che essa andrà in vigore quando almeno 30 di essi avranno ratificato la stessa. Attualmente, e precisamente al 12 maggio 1950, solo 26 ratifiche sono state depositate, in conformità dell'articolo 35 e pertanto si ravvisa in questa circostanza un elemento di più per sollecitamente procedere alla ratifica da parte dell'Italia.

È opportuno rilevare poi, nel merito, che i moderni processi di rilevazione scientifica hanno progredito notevolmente e che quindi non è con i soli dati relativi alla pressione atmosferica, alla umidità, alla temperatura che possono fornirsi elementi di sicurezza per i traffici aerei e marittimi. Oggi, con i progressi della tecnica, la meteorologia che ha assunto un carattere scientifico, necessita di adeguate attrezzature per corrispondere sempre meglio alle esigenze che dalla medesima si attendono.

La necessità di una organizzazione mondiale è stata imposta poi dalla natura delle ricerche stesse, data la vastità delle zone in cui i mutamenti si constatano. Infatti è noto che, masse d'aria imponenti e determinanti per la loro ampiezza, si precipitano di frequente nel nostro bacino mediterraneo dal nord, dall'est, dallo Atlantico, dal sud, ingenerando squilibri improvvisi e talvolta radicali. Con le tempestive segnalazioni di questi fenomeni sono possibili gli adeguamenti del traffico alle nuove condizioni del tempo. Fenomeni questi che si rilevano particolarmente frequenti in Italia, che per la sua peculiare posizione di terraferma, quasi tutta protesa nei mari, dà luogo a notevoli alterazioni climatologiche, perchè i contrasti tra masse d'aria calde e fredde sono molto frequenti, determinando bruschi passaggi di temperatura, condizioni meteorologiche che spesso non consentono volo o navigazione, con la tranquillità che i passeggeri desiderano.

Gli organi della organizzazione sono:

- il Congresso meteorologico mondiale da convocare non oltre un quadriennio da quello precedente;
- il Comitato esecutivo da riunire almeno una volta ogni anno;
 - le Associazioni meteorologiche regionali;
 - le Commissioni tecniche;
 - il Segretariato.

L'organizzazione si riallaccia alle Nazioni Unite, purchè i due terzi degli Stati membri delle Nazioni Unite, abbiano ratificato l'accordo in oggetto.

L'innegabile utilità che il perfezionamento di mezzi di investigazione meteorologica, sostanzialmente rafforzata oggi da efficaci sussidi tecnici, suggerisce la opportunità della ratifica di questa convenzione, che per il numero degli Stati aderenti costituisce per se stessa una nuova proficua forma di solidarietà mondiale, che noi auspichiamo estesa e sempre più frequente anche negli altri settori delle umane attività.

Pasquini, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, Atto finale e Protocollo suddetti a

decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.